

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
SEDE REFERENTE:	
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento 1.500 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	41
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	50
SEDE REFERENTE:	
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	27

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 16 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 12.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 settembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

C. 3264 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 settembre 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete intranet della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete internet, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. In assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che alle ore 13 di ieri, mercoledì 15 settembre, è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.500 del Governo. Avverte che ne sono stati presentati 45 (*vedi allegato 1*).

Per quanto concerne l'ammissibilità di tali proposte emendative ricorda che, trattandosi di subemendamenti che, per loro natura, hanno contenuto e portata più limitati dell'emendamento – come ricordato anche dalla Giunta per il Regolamento,

nella riunione del 28 febbraio 2007 – essi devono necessariamente incidere su una o più parti dell'emendamento cui sono riferiti. Il vaglio di ammissibilità, quindi, è effettuato sulla base di vincoli più restrittivi rispetto a quello svolto sugli emendamenti, anche di analogo o di identico contenuto.

Alla luce di tali criteri, sono stati pertanto considerati inammissibili i seguenti subemendamenti: Bellucci 0.1.500.25, in quanto volto a introdurre una novella all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, non menzionato dall'emendamento 1.500 del Governo; Sarli 0.1.500.6 e 0.1.500.4, poiché recano disposizioni concernenti i test antigenici per i minori, i quali sono espressamente esclusi dall'impiego della certificazione verde COVID-19 ai sensi dell'emendamento del Governo; Noja 0.1.500.40 e 0.1.500.43, in quanto intervengono sul tema della quarantena obbligatoria da contatti stretti per gli studenti, materia estranea alla proposta emendativa del Governo; Vacca 0.1.500.16, volto a intervenire su una disposizione del decreto-legge n. 111, concernente l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per gli studenti, sulla quale non incide l'emendamento in oggetto; Paolo Russo 0.1.500.34, in quanto volto a introdurre una disposizione estranea al contenuto dell'emendamento del Governo; Bellucci 0.1.500.24, poiché finalizzato a introdurre un nuovo articolo, recante disposizioni a tutela dei lavoratori fragili; Noja 0.1.500.42, poiché finalizzato a introdurre un nuovo articolo, recante una deroga temporanea al vincolo di esclusività per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge n. 43 del 2006; Noja 0.1.500.41, in quanto volto a introdurre un nuovo articolo, recante modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020; Noja 0.1.500.39 e Noja 0.1.500.45, volti a introdurre un nuovo articolo in materia di quarantena obbligatoria, materia non contemplata dalla proposta emendativa in esame; Noja 0.1.500.44, in quanto introdurre un nuovo articolo in materia di visite dei familiari di pazienti non affetti da COVID-19 ai congiunti ricoverati, materia non contemplata dalla proposta emendativa in esame; Borghese 0.1.500.1, poiché

volto a introdurre una nuova disposizione sul rilascio della certificazione verde COVID-19 ai cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la predetta pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 14 di oggi.

Avverte, altresì, che prima della seduta sono state ritirate le proposte emendative Stumpo 1.98 e Gabriele Lorenzoni 9.02.

Avverte, inoltre, che non devono essere considerate ritirate le proposte emendative Versace 1.5, De Filippo 2.014 e Nitti 2.016, diversamente da quanto comunicato nella seduta di ieri.

Comunica, quindi, che l'articolo aggiuntivo Bagnasco 5.11 reca, evidentemente, un errore materiale riguardo alla sua numerazione, e assume quindi la nuova numerazione 5.06.

Fa presente che si procederà con l'esame delle proposte emendative, escluso l'emendamento 1.500 del Governo, che resta accantonato almeno fino alla scadenza del termine di presentazione degli eventuali ricorsi.

Ricorda che nella seduta di ieri è stato respinto, da ultimo, l'emendamento De Toma 1.117. Chiede, quindi, al relatore come s'intenda procedere nella seduta odierna.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore*, ritiene che sia preferibile avviare i lavori con l'espressione dei pareri sulle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 1, per procedere quindi alla loro votazione.

Rendendo quindi i pareri sulle citate proposte, chiede di mantenere l'accantonamento degli articoli premissivi Ianaro 01.06 e 01.05. Avverte che gli emendamenti Cimino 1.34 e Carbonaro 1.35 risulterebbero assorbiti dalla riformulazione proposta per gli emendamenti Aprea 1.95 e Carbonaro 1.57, qualora accettata dai presentatori, e propone pertanto di mantenerne l'accantonamento.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Di Giorgi 1.75, a condizione che venga riformulato in testo identico agli emendamenti Bagnasco 1.2, Aprea 1.87, Del Sesto 1.36, Ianaro 1.46 e Casa 1.45, nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*). Avverte che, per effetto della riformula-

zione, risulterebbe assorbito l'emendamento Aprea 1.88.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Ianaro 1.47. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Carbonaro 1.37, a condizione che venga riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*). Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Bucalo 1.66 e Bellucci 1.100.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ianaro 1.42 e Bellucci 1.99, sugli emendamenti Panizzut 1.123, De Martini 1.124, Bagnasco 1.3, Baldini 1.115, a condizione che vengano riformulati in identico testo agli identici emendamenti De Filippo 1.16, Frassinetti 1.67 e Vietina 1.112, sui quali ultimi esprime parere favorevole.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Lupi 1.15, a condizione che venga riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*).

Propone di mantenere l'accantonamento dell'emendamento Bologna 1.113.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Aprea 1.89, a condizione che venga riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*).

Propone di mantenere l'accantonamento dell'emendamento Giacomoni 1.4.

Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Vietina 1.111. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Aprea 1.91.

Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Patelli 1.22 e Bella 1.33.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Sacconi Jotti 1.20, a condizione che venga riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*). Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Bellucci 1.106.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Aprea 1.95 e Carbonaro 1.57, a condizione che vengano riformulati in identico testo nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*). Avverte che per effetto della riformulazione risulterebbero assorbiti, come anticipato, gli emendamenti Cimino 1.34 e Carbonaro 1.35.

Propone di accantonare l'emendamento Versace 1.5.

Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti De Angelis 1.21, Lupi 1.17 e Gebhard 1.122. Esprime parere favorevole sull'emendamento Panizzut 1.128. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Costanzo 1.72. Propone di mantenere l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gagliardi 1.06. Invita, infine, i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Gebhard 1.07. Precisa che, in tutti i casi di invito al ritiro di proposte emendative, il mancato ritiro il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione acconsente alle richieste di accantonamento avanzate dal relatore.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte, quindi, che la Commissione passerà all'esame dell'emendamento Di Giorgi 1.75, per il quale il relatore ha proposto una nuova formulazione, che riguarda, in identico testo, anche gli emendamenti Bagnasco 1.2, Aprea 1.87, Del Sesto 1.36, sottoscritto dalla deputata Nappi, Ianaro 1.46 e Casa 1.45, sottoscritto dalla deputata Ruggiero (*vedi allegato 2*). Prende atto che i presentatori di tali emendamenti hanno accettato la riformulazione proposta dal relatore e comunica la sottoscrizione anche dei deputati del gruppo Movimento 5 Stelle e dei deputati del gruppo Italia Viva.

La Commissione approva gli emendamenti Di Giorgi 1.75, Bagnasco 1.2, Aprea 1.87, Del Sesto 1.36, Ianaro 1.46 e Casa 1.45, riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che l'emendamento Aprea 1.88 deve intendersi assorbito per effetto dell'approvazione degli emendamenti Di Giorgi 1.75, Bagnasco 1.2, Aprea 1.87, Del Sesto 1.36, Ianaro 1.46 e Casa 1.45, riformulati in identico testo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti De Toma 1.119 e Delmastro Delle Vedove 1.59.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Leda Volpe 1.8: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti De Toma 1.118 e Delmastro Delle Vedove 1.61.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che i deputati del gruppo Movimento 5 Stelle hanno sottoscritto l'emendamento Ianaro 1.47.

La Commissione approva l'emendamento Ianaro 1.47 (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Marin 1.109.

Carmela BUCALO (FDI) illustra il suo emendamento 1.65, volto a reintrodurre nella scuola l'obbligo del distanziamento interpersonale, già previsto durante l'anno scolastico 2020/2021, ma semplicemente raccomandato per l'anno scolastico appena iniziato. Si tratta di una scelta del Governo, che, non essendo stato in grado di garantire ai dirigenti scolastici spazi adeguati, ha puntato tutto sul vaccino, scelta che la sua parte politica non condivide assolutamente, ritenendo indispensabile affiancare l'immunizzazione della popolazione con gli altri strumenti, che si sono già dimostrati validi nella limitazione dei contagi e che sono stati raccomandati dal Comitato tecnico scientifico.

La Commissione respinge l'emendamento Bucalo 1.65.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Vietina 1.114 e Marin 1.110.

Constata, inoltre, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Leda Volpi 1.10: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra l'emendamento Lucaselli 1.28, di cui è cofirmatario, volto a prevedere l'istallazione al-

l'ingresso delle scuole di misuratori della temperatura corporea, il cui innalzamento, come è noto, è il primo indizio dell'avvenuto contagio da COVID-19. Ritiene che l'utilizzo di tale strumento contribuirebbe a limitare il diffondersi della malattia, allontanando il pericolo del ricorso alla didattica a distanza.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.28.

Carmela BUCALO (FDI) interviene per illustrare l'emendamento Bellucci 1.104, anch'esso volto a prevedere l'istallazione di misuratori della temperatura corporea all'ingresso delle scuole, il cui uso era stato raccomandato dal Comitato tecnico scientifico nel corso dell'anno scolastico 2020/2021. Ribadisce che l'ostinazione del Governo ad abbandonare tutti i presidi e le regole che avevano permesso la limitazione dei contagi durante il precedente anno scolastico, per puntare tutto sul vaccino, dimostra la sua volontà di distruggere la scuola e il suo rifiuto di assumersi la responsabilità di introdurre con legge l'obbligo vaccinale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 1.104 e De Toma 1.120.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra l'emendamento Bellucci 1.103, di cui è cofirmatario, che mira a prevedere l'istallazione negli ambienti scolastici di sistemi di ventilazione meccanica controllata, basati sull'emissione di flussi d'aria laminari che igienizzano gli ambienti. Si tratta di un sistema adottato nei processi di fabbricazione dei farmaci iniettabili, che garantisce la purificazione costante dell'aria, tutelando la salute degli studenti e limitando il pericolo del ricorso alla didattica a distanza. Sottolinea l'inerzia del Governo, che non ha approfittato del calo del numero dei contagi registrato all'inizio dell'estate – riconducibile al rispetto delle regole da parte degli italiani, all'aumento delle temperature e delle ore di insolazione, nonché all'efficacia della campagna vaccinale –

per porre in essere una serie di misure, soprattutto nel sistema dei trasporti, che avrebbero potuto garantire una ripresa delle attività in sicurezza. Pur consapevole che l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica necessiterebbe di adeguate risorse, raccomanda l'approvazione dell'emendamento, che offre una possibilità concreta di limitare i contagi.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.103.

Marcello GEMMATO (FDI) intervenendo in qualità di cofirmatario dell'emendamento Giovanni Russo 1.29 sottolinea l'importanza di stanziare risorse finanziarie adeguate per l'acquisto di test rapidi salivari da riservare agli studenti al fine di garantire un'adeguata continuità dell'attività scolastica. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Giovanni Russo 1.29.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra le finalità dell'emendamento Giovanni Russo 1.30 volto a garantire l'acquisto e la distribuzione di mascherine per gli studenti anche al fine di venire incontro alle famiglie numerose, dal momento che tali dispositivi di protezione individuale sono obbligatori.

La Commissione respinge l'emendamento Giovanni Russo 1.30.

Carmela BUCALO (FDI) interviene sull'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.121 volto a garantire la proroga delle disposizioni in materia di congedo parentale al fine di venire incontro alle difficoltà delle famiglie di quegli studenti che doversero essere di nuovo coinvolti nella didattica a distanza. Al riguardo evidenzia come a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico già molte classi sono state coinvolte da episodi di contagio e quindi messe in didattica a distanza.

La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.121.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.105, ne illustra le finalità evidenziando come la somministrazione di test salivari alla popolazione scolastica potrebbe rappresentare un valido strumento di monitoraggio sulla circolazione del virus. Giudica pertanto alquanto incomprensibile l'atteggiamento del governo che non ha ancora previsto una norma di questo tipo pur in presenza di numerosi provvedimenti in materia.

A tale riguardo stigmatizza la preannunciata fusione di più decreti-legge in materia di *green pass*, evenienza che di fatto riduce notevolmente i tempi di discussione relativi a tali provvedimenti. Dichiarando quindi di non comprendere il parere contrario espresso sull'emendamento in esame ricordando come recentemente il Governo, rispondendo ad una interpellanza urgente del suo gruppo abbia confermato come il vaccino non possa proteggere al 100 per cento dalla malattia ma che occorre l'uso combinato di più strumenti a cominciare dall'utilizzo di test rapidi al fine di operare un adeguato monitoraggio epidemiologico anche all'interno degli istituti scolastici.

Più in generale ritiene che il Governo debba approntare tutti gli strumenti possibili al fine di proteggere la salute della popolazione studentesca anche con riferimento all'utilizzo dei test salivari. Infine non accogliendo l'invito al ritiro avanzato dal relatore invita anche i colleghi dei gruppi di maggioranza ad una piena assunzione di responsabilità rispetto ad un emendamento di buon senso oltretutto condiviso da molti deputati.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.105.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.101, più volte presentato dal suo gruppo in occasione di precedenti provvedimenti volto a garantire l'attività didattica in presenza assicurando spazi adeguati anche mediante accordi di collaborazione tra le scuole pubbliche e le scuole paritarie. Al riguardo ritiene che al fine del pieno ri-

spetto delle previste misure di contenimento della pandemia il distanziamento rappresenti una misura cruciale e che tale obiettivo possa essere più agevolmente perseguito con una valorizzazione anche del ruolo delle scuole paritarie. Evidenzia quindi che l'emendamento in esame prevede un contributo pari a 80 milioni di euro ma si dichiara disponibile a valutare un'eventuale nuova formulazione se proposta dal relatore o dal Governo. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento in esame evitando atteggiamenti pregiudiziali nei confronti delle scuole paritarie.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore*, nel riconoscere la complessità della situazione relativa agli edifici scolastici nonché alcune carenze del decreto-legge in esame, ritiene che la Commissione stia lavorando con grande senso di responsabilità prevedendo misure a carattere progressivo essendo peraltro chiamata a compiere delle valutazioni anche sulla base delle effettive disponibilità economico-finanziarie. Ritiene peraltro che la questione posta dall'emendamento della collega Bellucci sia certamente una questione seria ma che in questa fase non è possibile introdurre tutte le misure che sarebbe opportuno prevedere proprio sulla base della disponibilità di risorse finanziarie adeguate. Al riguardo ritiene che anche le valutazioni di carattere finanziario rientrino nell'ambito di un comportamento responsabile delle forze politiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 1.101 e 1.102.

Angela IANARO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Carbonaro 1.37 così come tutti i colleghi del gruppo M5S della Commissione; accetta, quindi, la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Carbonaro 1.37, come riformulato (*vedi allegato 2*), e respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.62.

Carmela BUCALO (FDI) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.66 volto a sopprimere il secondo periodo del comma 3 che prevede una disposizione a suo giudizio incoerente con l'impianto del provvedimento volto a tutelare la salute della comunità scolastica. Stigmatizza quindi il comportamento del Governo e del Ministro proponente invitando la maggioranza ad un supplemento di riflessione rispetto ad una deroga dell'obbligo della mascherina del tutto incomprensibile e foriera di discriminazioni ingiustificate.

La Commissione respinge l'emendamento Bucalo 1.66.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.100 che interviene al fine di sopprimere il secondo periodo del comma 3 che dispone una deroga per le classi di studenti vaccinati cui verrebbe consentito di non utilizzare il dispositivo di protezione individuale previsto per tutti negli ambienti chiusi soprattutto laddove non sia possibile garantire il distanziamento.

Stigmatizza come tale scelta rappresenti una evidente mancanza di coerenza da parte del Governo che fin dal primo provvedimento ha sostenuto la necessità di un utilizzo contestuale di più strumenti di prevenzione e di protezione individuale. Dichiaro di non comprendere le ragioni sottese alla prevista deroga per la popolazione studentesca, evidenziando come anche gli studenti non vaccinati abbiano diritto a ricevere la medesima protezione da parte del Governo e delle istituzioni. Riferisce quindi sui risultati di una recente ricerca dell'Università Cattolica dalla quale emergerebbe come, rispetto ai 10 milioni di non vaccinati, in realtà i cosiddetti cittadini « no vax » rappresentano una minoranza pari a circa 800.000 persone mentre gli altri appartenenti a tale categoria di non vaccinati sarebbero ancora in attesa del vaccino soprattutto in determinate zone dove le dosi del vaccino non sono ancora arrivate.

Ritiene che tali scelte del Governo non facciano altro che produrre ulteriore in-

certezza e confusione nella popolazione e che certo non siano funzionali ad incentivare la prosecuzione della campagna vaccinale. Al riguardo segnala che molti esponenti del suo gruppo sono vaccinati e quindi in possesso del *green pass* ma che ciò nonostante non condividono l'idea di prevedere una deroga per gli studenti delle scuole superiori.

Dichiara, altresì, di non comprendere le ragioni per le quali tutto il Governo abbia voluto sostenere un'assurda posizione espressa dal ministro Bianchi e che al contrario sarebbe opportuno riconoscere l'errore e correggerlo. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma volto ad eliminare una deroga assurda e dichiara quindi di non accogliere l'invito al ritiro formulato dal relatore invitando piuttosto i colleghi della maggioranza a votare a favore. In subordine invita il relatore e il Governo a disporre l'accantonamento al fine di compiere un'ulteriore riflessione su una scelta che giudica davvero sconsiderata.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore*, in merito all'intervento articolato svolto dalla collega Bellucci, ritiene utile porre in evidenza l'opportunità di valutare la problematica da lei segnalata nel suo complesso. Ricorda, infatti, che la norma del decreto-legge che si vorrebbe abrogare prevede espressamente che la deroga all'obbligo di utilizzo delle mascherine può avvenire solo attraverso l'emanazione di specifiche linee guida. In tale sede è possibile effettuare tutti i dovuti approfondimenti, compresi quelli relativi alla necessità di evitare forme di discriminazione tra gli alunni.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, invita tutti i deputati appartenenti alla Commissione a rispettare gli impegni presi in sede di Ufficio di presidenza in merito alla durata degli interventi, trovandosi altrimenti costretta ad applicare il contingentamento alla ripresa dei lavori nel pomeriggio.

Carmela BUCALO (FDI), in merito a quanto affermato dal relatore Novelli circa

il fatto che la deroga deve essere disciplinata attraverso specifici protocolli e linee guida, segnala che anche nella giornata odierna il ministro dell'istruzione Bianchi ha rilasciato dichiarazioni agli organi d'informazione in relazione alla possibilità di non utilizzare la mascherina nelle classi, senza indicare alcuna cautela in tal senso.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.100.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che è stata accettata dai presentatori la riformulazione proposta per gli emendamenti Ianaro 1.42, Bagnasco 1.3 e Baldini 1.115, mentre insistono per votare le proposte emendative nella loro formulazione originaria i presentatori degli emendamenti Bellucci 1.99, Panizzut 1.123 e De Martini 1.124.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.99.

Marcello GEMMATO (FDI), prescindendo dai rilievi circa la pericolosità dal punto di vista delle relazioni all'interno delle singole classi della norma che prevede la deroga dell'uso delle mascherine, già evidenziata dagli interventi delle colleghe Bellucci e Bucalo, intende porre l'attenzione sulle contraddizioni all'interno della maggioranza per quanto riguarda la strategia di approccio al COVID-19. Nel ricordare come prese di posizione, come quelle espresse dal *premier* britannico Boris Johnson, sull'opportunità di far aumentare la circolazione del virus tra le fasce di popolazione meno vulnerabile, sono solitamente trattate con sufficienza da numerosi esponenti delle forze di maggioranza, segnala che la deroga prevista dal comma 3 dell'articolo 1 va esattamente in tale direzione.

Chiede pertanto un approfondimento su questo aspetto, interrogandosi se ciò possa significare un cambio di atteggiamento nella visione del Governo, sottolineando che un atteggiamento ondivago aumenta la confusione e il disagio nella popolazione.

Angela IANARO (M5S), ricollegandosi all'intervento svolto dal relatore Novelli,

ricorda che la deroga all'uso della mascherina è condizionata da una valutazione di suoi possibili effetti, segnalando anche un caso, relativo alla sua esperienza diretta, di mantenimento dell'uso di tale dispositivo di protezione anche in classi con tutti gli studenti in possesso del *green pass*.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) non condivide le considerazioni svolte dalla collega Ianaro e ritiene anzi che vada ribadito con fermezza che non si può introdurre una misura che mette a rischio la salute della popolazione studentesca. Nella consapevolezza che il vaccino non protegge la popolazione al 100 per cento, a suo avviso non si può assolutamente derogare all'uso della mascherina, che rappresenta una fondamentale misura compensativa, utile alla protezione dal contagio.

Carmela BUCALO (FDI) ritiene che conferire la possibilità di concedere una deroga in capo ai dirigenti scolastici, che – già gravati dalla difficile gestione dell'attività didattica durante la pandemia – si devono anche assumere responsabilità che il Governo non ha voluto prendere, sia un atteggiamento inaccettabile, da Ponzio Pilato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Panizzut 1.123 e De Martini 1.124.

Approva, quindi, gli emendamenti Ianaro 1.42 Bagnasco 1.3 e Baldini 1.115, riformulati tutti in identico testo agli identici emendamenti De Filippo 1.16, Frassinetti 1.67 e Vietina 1.112 (*vedi allegato 2*).

Respinge, infine, l'emendamento Ciaburro 1.63.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stata accettata la riformulazione proposta per l'emendamento Lupi 1.15.

La Commissione approva l'emendamento Lupi 1.15, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Carmela BUCALO (FDI), intervenendo sul proprio emendamento 1.69, fa presente che si tratta di una disposizione molto attesa dal mondo della scuola. Con l'introduzione del *green pass*, infatti, si è tentato di deviare l'attenzione rispetto alle reali problematiche che affliggono la scuola, prima delle quali la presenza, in numerosi casi, delle cosiddette « classi pollaio ». Anche prima della pandemia questo elemento rappresentava una forte criticità, essendo impossibile per il personale docente portare avanti un percorso formativo serio e adeguato in classi che contano fino a 45 alunni. Le risorse destinate alla scuola e più volte sbandierate dal Ministro della salute nelle trasmissioni televisive avrebbero dovuto essere prioritariamente destinate a risolvere questo problema, aggravatosi con la pandemia che ha richiesto, tra le principali misure di protezione dal contagio, quella del distanziamento, che certamente così non viene assicurata.

La Commissione respinge l'emendamento Bucalo 1.69.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza delle presentatrici degli emendamenti Spessotto 1.1 e Sarli 1.12: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra l'emendamento Lollobrigida 1.108, con il quale si chiede di poter utilizzare, per la popolazione scolastica, il tampone salivare rapido come strumento di diagnosi, sulla scorta di quanto già deciso in precedenti provvedimenti dalla Commissione con riguardo al tampone salivare molecolare.

La Commissione respinge l'emendamento Lollobrigida 1.108.

Carmela BUCALO (FDI), intervenendo sull'emendamento Frassinetti 1.68, osserva che la disposizione prevista al comma 6 dell'articolo 1 lede fortemente i diritti del personale scolastico. Se il *green pass*, come più volte affermato, è visto dal Governo come uno strumento di convincimento delle persone incerte rispetto al vaccino, non si

può certamente pensare che l'introduzione di una sanzione per il solo mondo della scuola possa raggiungere questo obiettivo. Tiene inoltre a sottolineare la gestione caotica e dittatoriale che il Governo ha inteso mettere in atto per il personale scolastico, a suo giudizio una delle principali cause dell'incertezza di quest'ultimo rispetto al vaccino.

La Commissione respinge l'emendamento Frassinetti 1.68.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'emendamento Aprea 1.89 è stata accettata dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Aprea 1.89, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che l'emendamento Baldini 1.116 è stato ritirato dalla presentatrice. Costata, quindi, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Suriano 1.13: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra l'emendamento a propria prima firma 1.130, che apre la possibilità, per la scuola e per l'università, di utilizzo del test salivare antigienico rapido, al pari di quanto accade in molti altri Paesi europei. Si tratta di una tecnica non invasiva e con un alto grado di attendibilità, che può comunque essere verificata, in caso di positività, attraverso un secondo test salivare di tipo molecolare.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.130.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Sarli 1.14: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferro 1.24.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra l'emendamento Ferro 1.25, che prevede la possibilità, per il personale scolastico che decida di non vaccinarsi, di determinare misure diverse dalla sospensione del rapporto di lavoro, per esempio il collocamento in comparti amministrativi, al pari di quanto avviene per il personale sanitario.

La Commissione respinge l'emendamento Ferro 1.25.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che l'emendamento Vietina 1.111 è stato ritirato dai presentatori. Costata, quindi, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Leda Volpi 1.9: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Aprea 1.91 (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Bella 1.33.

La Commissione respinge l'emendamento Patelli 1.22.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'emendamento Saccani Jotti 1.20 è stata accettata dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Saccani Jotti 1.20, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Claudio Borghi 1.18: s'intende che vi abbia rinunciato.

Marcello GEMMATO (FDI) insiste per la votazione dell'emendamento Bellucci 1.106.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.106.

Marcello GEMMATO (FDI) insiste per la votazione del proprio emendamento 1.129.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.129.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra il proprio emendamento 1.132, che ha la finalità di ripristinare i requisiti che erano stati previsti per l'accesso nei ristoranti in zona bianca, prima della somministrazione dei vaccini. Ricorda, infatti, che in zona bianca era possibile accedere ai ristoranti al chiuso, qualora fossero rispettate alcune misure di prevenzione e segnatamente la misurazione della temperatura, la sanificazione delle mani e il distanziamento attraverso la determinazione di un numero massimo di occupanti della sala e del singolo tavolo. Il presupposto di tale decisione era la scarsa circolazione del virus nelle zone bianche. Tale misura ha in ogni caso consentito di tenere sotto controllo non solo la curva dei contagi, ma soprattutto i ricoveri ordinari e in terapia intensiva. Ritiene pertanto dannoso che in una situazione come quella attuale, decisamente migliore di quella che si aveva prima della campagna vaccinale, si introduca in zona bianca un'ulteriore misura restrittiva quali l'obbligo di accesso solo tramite *green pass*, che va a solo detrimento dei ristoratori che, non è necessario ricordarlo, hanno subito danni incalcolabili a seguito della pandemia.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.132.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di terminare la seduta e di convocare una nuova seduta alle ore 17.30, al fine di consentire al relatore e al Governo di definire i pareri sulle proposte emendative ancora non esaminate.

La Commissione concorda.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata alle ore 17.30 della giornata odierna.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 settembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 17.40.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

C. 3264 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete *intranet* della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete *internet*, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Se non vi sono obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda poi che alle 14 di oggi è scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi presentati ai subemendamenti all'emendamento 1.500 del Governo. Al riguardo, avverte che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative riferite al provvedimento in esame, pronunciati nella seduta antimeridiana odierna.

In tale contesto, alla luce di un ulteriore esame delle proposte emendative, la presidenza ritiene di poter rivedere il giudizio di inammissibilità sul subemendamento Bellucci 0.1.500.25, in quanto il suo contenuto è connesso all'ampliamento dell'utilizzo della certificazione verde COVID-19, disciplinato dall'emendamento del Governo. Pertanto, il predetto subemendamento deve considerarsi ammissibile. La presidenza ritiene, invece, di dover confermare i giudizi di

inammissibilità sui restanti subemendamenti.

Comunica che i subemendamenti Claudio Borghi 0.1.500.26, 01.500.27, 01.500.28, 01.500.30 e 01.500.29 sono stati sottoscritti dal deputato Panizzut.

Comunica, inoltre, che il deputato Rizzo Nervo sottoscrive l'emendamento Pagani 8.1 e che sono state ritirati, prima dell'inizio della seduta, dal gruppo Partito Democratico, gli emendamenti Prestipino 4.9 e Nitti 4.10 e che la deputata Gebhard ritira l'emendamento 1.07 a sua prima firma.

Comunica, altresì, che la deputata Carnevalli ritira il subemendamento 0.1.500.35 a sua firma.

Ricorda, infine, che nella seduta antimeridiana odierna, è stato votato, da ultimo, l'emendamento Gemmato 1.132. Le votazioni riprenderanno, quindi, dall'emendamento Gemmato 1.131.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 1.131 e 1.133.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore*, ricorda che nella seduta antimeridiana odierna ha presentato una proposta di riformulazione, in identico testo, degli emendamenti Aprea 1.95 e Carbonaro 1.57 (*vedi allegato 2*) la cui approvazione comporterebbe l'assorbimento degli emendamenti Cimino 1.34 e Carbonaro 1.35.

Roberto BAGNASCO (FI) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Aprea 1.95, di cui è cofirmatario.

Angela IANARO (M5S) sottoscrive l'emendamento Carbonaro 1.57 e ne accetta la proposta di riformulazione del relatore.

La Commissione approva gli emendamenti Aprea 1.95 e Carbonaro 1.57, riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Lupi 1.17: s'intende che vi abbia rinunciato.

Avverte, quindi, che l'emendamento Gebhard 1.122 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Panizzut 1.128 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Mollicone 1.58.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Costanzo 1.72 e dell'articolo aggiuntivo Vallasca 1.01: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Carmela BUCALO (FdI) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Ciaburro 1.04, che prevede l'istituzione di un fondo, con oneri pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, per l'acquisto e l'installazione negli edifici scolastici di impianti di purificazione dell'aria. Le risorse del fondo dovranno essere destinate in particolare agli istituti scolastici situati in zone di montagna o comunque in territori con temperature invernali particolarmente rigide.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ciaburro 1.04.

Carmela BUCALO (FdI) illustra l'articolo aggiuntivo Ciaburro 1.03, che prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2021, per l'acquisto e l'installazione negli edifici scolastici di impianti di purificazione dell'aria. Le risorse del fondo dovranno essere destinate in particolare agli istituti scolastici con più elevate densità di studenti per classe, in termini di metratura delle classi stesse.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ciaburro 1.03.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore*, formula una proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Gagliardi 1.06 (*vedi allegato 2*).

Maria Teresa BALDINI (CI) accetta la proposta di riformulazione dell'articolo ag-

giuntivo Gagliardi 1.06, del quale è cofirmataria.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gagliardi 1.06, come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Gagliardi 1.06, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Roberto NOVELLI (FI), *relatore*, procede all'espressione del parere su alcune proposte emendative riferite all'articolo 2, che erano state accantonate nella seduta del 14 settembre scorso.

Esprime, quindi, parere favorevole sugli identici emendamenti Gariglio 2.6, Bagnasco 2.8, Tateo 2.17, Scagliusi 2.24 e Fregolent 2.35. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti De Menech 2.1, Porchietto 2.9 e Sut 2.21, nonché sugli identici emendamenti Gariglio 2.5, Scagliusi 2.23 e Boschi 2.34, a condizione che vengano riformulati in identico testo, nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Panizzut 2.33 e degli identici emendamenti Silvestroni 2.18 e Boldi 2.20, precisando che altrimenti il parere deve intendersi contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ianaro 2.25, a condizione che venga riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*). Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Varchi 2.19 e degli articoli aggiuntivi Rizzo Nervo 2.02 e Pini 2.04. Chiede di mantenere l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi De Filippo 2.014 e Nitti 2.016, nonché degli articoli aggiuntivi D'Arrando 2.012, Carnevali 2.05, Murelli 2.022.

Esprime, infine, parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Panizzut 2.025, Lazzarini 2.026, Carnevali 2.03, Noja 2.018, De Lorenzo 2.027, D'Arrando 2.010, De Martini 2.024, Versace 2.023 e Bologna 2.028, a condizione che vengano riformulati in identico testo, nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*). Avverte che, in caso di approvazione di questi ultimi articoli aggiuntivi secondo la riformulazione testé proposta,

saranno assorbiti gli articoli aggiuntivi D'Arrando 2.011 e Noja 2.019.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione acconsente alle proposte di accantonamento avanzate dal relatore.

Rossana BOLDI (Lega) ritira l'emendamento 2.20 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 2.29.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Lollobrigida 2.30 non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Lollobrigida 2.30. Approva, quindi, gli identici emendamenti Gariglio 2.6, Bagnasco 2.8, Tateo 2.17, Scagliusi 2.24 e Fregolent 2.35 (*vedi allegato 2*).

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), intervenendo sull'emendamento De Martini 2.36, rileva l'inopportunità di una diversificazione nella previsione normativa relativa a isole diverse.

Dichiara dunque di non accedere all'invito al ritiro.

La Commissione respinge l'emendamento De Martini 2.36.

Carmela BUCALO (FDI), intervenendo sull'emendamento Caretta 2.27, osserva come esso sia volto a inibire l'utilizzo del *green pass* sui treni ad alta velocità e lunga percorrenza, sostituendolo con quello dei tamponi ad esito rapido. Afferma che si tratterebbe di un metodo sicuro e più fluido rispetto al *green pass*, che invece non esclude la positività al COVID-19.

La Commissione respinge l'emendamento Caretta 2.27.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la medesima proposta di riformulazione degli identici emendamenti De Menech 2.1, Porchietto 2.9 e Sut 2.21 e degli identici emendamenti Gariglio 2.5, Scagliusi 2.23 e Boschi 2.34.

La Commissione approva gli emendamenti De Menech 2.1, Porchietto 2.9, Sut 2.21, Gariglio 2.5, Scagliusi 2.23 e Boschi 2.34, riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, prende atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro dell'emendamento Panizzut 2.33 formulato dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Panizzut 2.33.

Carmela BUCALO (FDI), intervenendo sull'emendamento Caretta 2.28, osserva che anch'esso punta a effettuare test rapidi per verificare l'eventuale positività dei viaggiatori.

Afferma di ritenere tale sistema preferibile al *green pass* che comunque, come già evidenziato più volte, non esclude la positività al COVID-19.

La Commissione respinge l'emendamento Caretta 2.28.

Marcello GEMMATO (FDI), intervenendo sull'emendamento Silvestroni 2.18, rileva come esso vada a normare una fattispecie non contemplata, vale a dire quella dei noleggi con conducente. Esso prevede che i limiti di capienza non vengano considerati qualora gli occupanti appartengano allo stesso nucleo familiare. Sottolinea l'opportunità di tale previsione, anche perché il settore economico in argomento ha vissuto nell'ultimo anno e mezzo una fase di profonda difficoltà.

La Commissione respinge l'emendamento Silvestroni 2.18.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Giuliadori 2.3 e 2.4: s'intende che vi abbiano rinunciato. Avverte, quindi, che l'emendamento Marin 2.31 è stato ritirato dai presentatori.

Marcello GEMMATO (FDI), intervenendo sull'emendamento Delmastro Delle Vedove 2.26, rileva come esso cerchi di definire chi abbia la titolarità a verificare il possesso del *green pass*, chiedendo che quest'ultima venga demandata unicamente a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. Ciò gli appare tanto più importante giacché, fa presente, è capitato ad alcuni suoi familiari di vedere dei camerieri che controllavano il possesso di tale documento. Osserva infine che gli esercizi, dopo tre infrazioni, possono essere chiusi anche per dieci giorni.

La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 2.26.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione dell'emendamento Ianaro 2.25.

La Commissione approva l'emendamento Ianaro 2.25, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Marcello GEMMATO (FDI), intervenendo sull'emendamento Varchi 2.19, osserva come esso sia affine all'emendamento Silvestroni 2.18, relativamente alla materia di traghetti, aliscafi e mezzi veloci che collegano le isole minori alla terraferma. Esso prevede, infatti, delle deroghe ai limiti di riempimento nel caso in cui gli occupanti appartengano allo stesso nucleo familiare.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 2.19.

Marcello GEMMATO (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Lucaselli 2.06, osserva come esso richieda di istituire, sulla materia del decongestionamento dei trasporti, un tavolo presso il Ministero delle

infrastrutture e della mobilità sostenibile che coinvolga gli assessori regionali. Ricorda come, per il contenimento della diffusione del virus, sia molto importante agire sui trasporti, la cui competenza è a livello regionale, che da sempre rappresentano un elemento critico.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lucaselli 2.06.

Carmela BUCALO (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Rampelli 2.08, osserva come esso preveda la possibilità di stipulare delle convenzioni con taxi ed esercenti del trasporto privato in genere, onde ovviare alle difficoltà della mobilità scolastica. Insiste, in proposito, sulla necessità di non puntare esclusivamente sul *green pass* quale strumento per prevenire i contagi.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rampelli 2.08.

Luca RIZZO NERVO (PD), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 2.02, sottolinea la difformità della normazione per i soggetti già guariti: mentre infatti il *green pass* che li riguarda ha la durata di sei mesi, le indicazioni terapeutiche prevedono che essi possano vaccinarsi entro un anno. Dichiarò che già autorevoli scienziati e pubblicazioni scientifiche internazionali hanno ipotizzato che l'immunità dei guariti sarebbe più duratura di quella indotta dalla vaccinazione. Ricorda che nei prossimi mesi proseguirà la campagna vaccinale, anche con l'inoculazione delle terze dosi: visto i guariti godono di un'immunità così forte, chiede di prevedere la validità del loro *green pass* a dodici mesi. Rammenta che su questo argomento sono stati presentati diversi emendamenti e strumenti sindacato.

Dichiara, infine, di accedere all'invito al ritiro, subordinandolo però ad una richiesta: qualora il Comitato tecnico scientifico si dovesse esprimere in modo inequivocabile sull'immunità naturale dei guariti, subito dopo il Governo dovrà intervenire in tal senso, anche con una circolare ministeriale.

Il sottosegretario Andrea COSTA ringrazia il deputato Rizzo Nervo per la disponibilità dimostrata. Osserva che il tema è già emerso in precedenti occasioni e che su di esso il Governo si è impegnato con un ordine del giorno. Segnala come, tuttavia, il Comitato tecnico scientifico ancora non si sia ancora espresso sull'argomento. Ribadisce dunque l'impegno del Governo ad adoperarsi nel senso prospettato dalla proposta emendativa in oggetto, volta a porre rimedio a un problema che riguarda un numero consistente di cittadini.

Luca RIZZO NERVO (PD) ringrazia il sottosegretario per l'impegno profuso e ritira il proprio articolo aggiuntivo 2.02. Sottoscrive, quindi, l'articolo aggiuntivo Pini 2.04, di cui preannuncia il ritiro qualora vi fosse da parte del rappresentante del Governo un impegno a intervenire tempestivamente nel senso auspicato dalla proposta emendativa in oggetto.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore*, ritenendo condivisibile la posizione testé rappresentata dal deputato Rizzo Nervo, e ringraziando il sottosegretario Costa per il lavoro finora svolto, preannuncia che già nell'ambito del nuovo decreto-legge in materia di contrasto al COVID-19, oggi all'esame del Consiglio dei ministri, potrebbe trovare accoglimento la disposizione proposta attraverso l'articolo aggiuntivo in esame.

Il sottosegretario Andrea COSTA conferma che le tematiche oggetto dell'articolo aggiuntivo Pini 2.04 e del successivo articolo aggiuntivo Bagnasco 4.03 dovrebbero trovare una risposta nell'ambito del nuovo decreto-legge oggi all'esame del Consiglio dei ministri, con particolare riferimento alla proroga della validità della certificazione verde nel caso di persone che abbiano già ricevuto una dose singola di vaccino e che siano state successivamente interessate da infezione da SARS-CoV-2.

Luca RIZZO NERVO (PD), preso atto delle rassicurazioni fornite dal rappresen-

tante del Governo, ritira l'articolo aggiuntivo Pini 2.04.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame della riformulazione, in un identico testo, degli articoli aggiuntivi Panizzut 2.025, Lazzarini 2.026, Carnevali 2.03, Noja 2.018, De Lorenzo 2.027, D'Arrando 2.010, De Martini 2.024, Versace 2.023 e Bologna 2.028, accolta dai rispettivi presentatori.

La Commissione approva gli articoli aggiuntivi Panizzut 2.025, Lazzarini 2.026, Carnevali 2.03, Noja 2.018, De Lorenzo 2.027, D'Arrando 2.010, De Martini 2.024, Versace 2.023 e Bologna 2.028, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, per effetto della votazione appena svolta, gli articoli aggiuntivi D'Arrando 2.011 e Noja 2.019 s'intendono assorbiti. Costata, quindi, l'assenza della presentatrice degli articoli aggiuntivi Spessotto 2.01 e 2.015: s'intende che vi abbia rinunciato. Invita, quindi, il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli da 3 a 9 del decreto-legge in esame.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 3, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Bologna 3.05 e Spessotto 3.01. Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 4, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Valente 4.6 e Belotti 4.3, sugli emendamenti Zanella 4.12, Maraia 4.7, Gemmato 4.13, sugli identici emendamenti Lupi 4.1 e Belotti 4.4, nonché sugli emendamenti Mollicone 4.8, Nitti 4.10, Gemmato 4.14 e sugli identici emendamenti Fregolent 4.15 e Lupi 4.2, motivando tale complessivo orientamento sulla base del fatto che, rispetto alla medesima tematica da essi affrontati, sembrerebbe esservi un'apertura e l'impegno da parte del Governo ad intervenire presto

nella direzione di un graduale incremento delle percentuali di capienza al chiuso consentite per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportive, qualora l'esito del monitoraggio condotto nell'arco delle prossime due settimane circa dovesse evidenziare una riduzione della curva dei contagi. Formula altresì un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Spessotto 4.01, Corneli 4.06, Ruffino 4.010 e 4.09, Bucalo 4.08, Tonelli 4.04, Bagnasco 4.03, Varchi 4.05 e Baldini 4.011. Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 5, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Cunial 5.2, Ehm 5.3, Tiramani 5.7, Gemmato 5.10, Mandelli 5.6, Boldi 5.9. Propone di accantonare gli emendamenti Cavandoli 5.8 e Spessotto 5.1, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Versace 5.02, Panizzut 5.03 e 5.04 e Bagnasco 5.06. Propone, quindi, una riformulazione, in un identico testo, degli emendamenti Bologna 1.113, Versace 1.5, De Filippo 2.014 e Nitti 2.016, precedentemente accantonati, nonché dell'emendamento Ungaro 6.3, come articoli aggiuntivi all'articolo 5 (*vedi allegato 2*). Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 6, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Delmastro Delle Vedove 6.2 e Spessotto 6.1, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Leda Volpi 6.01 e Massimo Enrico Baroni 6.02. Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere favorevole sull'emendamento Schirò 7.1, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 7.04. Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 8, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Del Monaco 8.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Pagani 8.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Passando infine alle proposte emendative riferite all'arti-

colo 9, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Gabriele Lorenzoni 9.01, mentre esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Gebhard 9.03 e Sutto 9.08.

Il sottosegretario Andrea COSTA concorda con il parere espresso dal relatore sulle proposte emendative riferite agli articoli da 3 a 9 del provvedimento in esame.

La Commissione acconsente alle proposte di accantonamento avanzate dal relatore.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, prende atto che l'articolo aggiuntivo Bologna 3.05 viene ritirato dai presentatori. Constata l'assenza della presentatrice dell'articolo aggiuntivo Spessotto 3.01: s'intende che vi abbia rinunciato.

Angela IANARO (M5S) sottoscrive l'emendamento Valente 4.6 e lo ritira, dopo aver sollecitato il rappresentante del Governo ad adottare progressivamente misure che consentano un ampliamento della capienza per gli eventi sportivi e per gli spettacoli all'aperto.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) ritira gli emendamenti Belotti 4.3 e Zanella 4.12, di cui è cofirmatario.

Angela IANARO (M5S) sottoscrive l'emendamento Maraia 4.7 e lo ritira.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.13, volto ad incrementare la capienza al chiuso per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportive, evidenziando come, nel quadro delle progressive riaperture delle varie attività, una particolare attenzione dovrà comunque essere prestata anche ai titolari delle sale e locali da ballo, gravemente danneggiati dagli effetti della pandemia.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 4.13.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Lupi 4.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) ritira l'emendamento Belotti 4.4, di cui è cofirmatario.

Carmela BUCALO (FDI) illustra l'emendamento Mollicone 4.8, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 4, concernente le percentuali di capienza per gli spettacoli aperti al pubblico, evidenziando le palesi contraddizioni che hanno sinora accompagnato la disciplina del cosiddetto *green pass*, tanto più alla luce della disposizione contenuta nel decreto-legge all'esame della Commissione nella seduta odierna, che consente invece agli studenti di togliere la mascherina in classe, anche nella ipotesi di una notevole numerosità della stessa. Ne raccomanda pertanto l'approvazione, che consentirebbe ad un intero settore di potersi riprendere dalle pesanti conseguenze economiche della pandemia.

La Commissione respinge l'emendamento Mollicone 4.8.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, prende atto che l'emendamento Nitti 4.10 viene ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 4.14.

Massimo UNGARO (IV) ritira l'emendamento Fregolent 4.15, di cui è cofirmatario.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Lupi 4.2 e degli articoli aggiuntivi Spessotto 4.01 e Corneli 4.06: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Maria Teresa BALDINI (CI) ritira gli articoli aggiuntivi Ruffino 4.010 e 4.09, di cui è cofirmataria.

Carmela BUCALO (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo 4.08 a sua prima firma,

volto a prevedere che, dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le strutture sportive, culturali, ricreative ed educative che svolgano attività al chiuso siano esonerate dall'obbligo di richiesta del *green pass* ai ragazzi che frequentano regolarmente le scuole di ogni ordine e grado, evidenziando come la vera natura del *green pass* è chiaramente quella di uno strumento non tanto di convincimento e persuasione, quanto di surrettizia imposizione dell'obbligo vaccinale, senza che il Governo si assuma apertamente la responsabilità di tale impegnativa decisione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bucalo 4.08.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Tonelli 4.04: s'intende che vi abbia rinunciato. Avverte poi che l'articolo aggiuntivo Bagnasco 4.03 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Varchi 4.05.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Baldini 4.011 è stato ritirato dai presentatori.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 5 del decreto, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Cunial 5.2 e Ehm 5.3: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che l'emendamento Tiramani 5.7 è stato ritirato dai presentatori.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra l'emendamento 5.10 di cui è primo firmatario, specificando che il medesimo è volto a favorire la diffusione dei *test* antigenici salivari per le persone non vaccinate.

Dopo aver sottolineato che il *testing* salivare, già utilizzato in diversi Paesi europei, è veloce e non invasivo, evidenzia che il suo utilizzo consentirebbe uno *screening* rapido per l'individuazione di soggetti contagiosi. Teme che la ragione del mancato utilizzo di questo tipo di esame sia quella di favorire le vaccinazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 5.10.

Rossana BOLDI (LEGA) ritira l'emendamento 5.9 a sua prima firma, auspicando che la XII Commissione possa promuovere quanto prima un confronto con il Comitato tecnico scientifico su alcune tematiche meritevoli di approfondimento, a partire da quella relativa alla durata delle certificazioni verdi COVID-19 per i soggetti guariti dal virus.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che gli articoli aggiuntivi Versace 5.02 e Panizzut 5.03 sono stati ritirati dai presentatori.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) chiede che l'articolo aggiuntivo 5.04 sia posto in votazione, evidenziando che sarebbe necessario prevedere l'istituzione di un fondo, anche di modesta entità, destinato all'indennizzo dei danni da vaccinazione, per riaffermare il diritto dei danneggiati ai medesimi indennizzi.

Marcello GEMMATO (FDI) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Panizzut 5.04 a nome del gruppo di Fratelli d'Italia e ne raccomanda l'approvazione. Ricorda in proposito che la Corte costituzionale si è pronunciata in favore del riconoscimento di forme di indennizzo anche a soggetti che hanno subito effetti negativi a causa di una vaccinazione non obbligatoria.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Panizzut 5.04.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che l'emendamento Bagnasco 5.06 è stato ritirato dai presentatori e che i proponenti hanno accettato la nuova formulazione in un identico testo degli emendamenti Bologna 1.113, De Filippo 2.014, Nitti 2.016 e Ungaro 6.3, che assumono, rispettivamente, la numerazione 5.07, 5.09, 5.010 e 5.011.

Giuseppina VERSACE (FI) chiede che nella nuova formulazione dell'emenda-

mento 1.5 a sua prima firma, che assumerebbe la numerazione 5.08, vengano inclusi anche gli studenti delle istituzioni di alta formazione musicale e coreutica.

Il sottosegretario Andrea COSTA evidenzia che, considerato il contenuto di tenore generale della riformulazione, possono intendersi inclusi tra i destinatari della disposizione anche gli studenti delle istituzioni di alta formazione musicale e coreutica.

Giuseppina VERSACE (FI), preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, accetta la nuova formulazione del suo emendamento 1.5.

La Commissione approva la nuova formulazione in un identico testo degli emendamenti Bologna 1.113, Versace 1.5, De Filippo 2.014, Nitti 2.016 e Ungaro 6.3, che assumono, rispettivamente, la numerazione 5.07, 5.08, 5.09, 5.010 e 5.011 (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6 del decreto.

La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 6.2.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Spessotto 6.1, nonché degli identici articoli aggiuntivi Leda Volpi 6.01 e Massimo Enrico Baroni 6.02: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 7 del decreto, comunica che il deputato Rizzo Nervo ha sottoscritto l'emendamento Schirò 7.1 e ha accettato la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Schirò 7.1, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Marcello GEMMATO (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 7.04, di cui è cofirmatario, volto a prevedere la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva della certificazione verde COVID-19 in caso di mancato rilascio della medesima certificazione per responsabilità della pubblica amministrazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 7.04.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 8 del decreto, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Del Monaco 8.2: s'intende che vi abbia rinunciato.

Avverte, quindi, che il deputato Rizzo Nervo ha sottoscritto l'emendamento Pagani 8.1 e ne ha accettato la nuova formulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Pagani 8.1, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Gabriele LORENZONI (M5S), nel preannunciare il ritiro del suo articolo aggiuntivo 9.01, sottolinea comunque come sarebbe opportuno riaffermare il diritto all'indennizzo in caso di danni da vaccinazioni relative al *virus* SARS-CoV-2, in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza costituzionale.

Marcello GEMMATO (FDI), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Lorenzoni 9.01, sottolinea la necessità di prevedere forme di indennizzo per i danni subiti in caso di vaccinazioni, anche se non obbligatorie, come peraltro chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale in materia. Osserva, del resto, che le vaccinazioni contro il COVID-19 sono di fatto obbligatorie e, quindi, sarebbe importante, anche sul piano della comunicazione, prevedere in modo espresso il riconoscimento degli indennizzi. Insiste quindi per la sua votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Lorenzoni 9.01

e approva gli identici articoli aggiuntivi Gebhard 9.03 e Sutto 9.08 (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che si passa all'esame delle proposte emendative precedentemente accantonate.

Angela IANARO (M5S) ritira l'articolo premissivo 01.06 a sua prima firma, confidando nell'impegno del rappresentante del Governo per individuare una soluzione al tema affrontato dalla predetta proposta emendativa, più volte emerso nel corso della discussione.

Marcello GEMMATO (FDI), nel sottoscrivere l'articolo premissivo Ianaro 01.06, insiste perché venga posto in votazione.

La Commissione respinge l'articolo premissivo Ianaro 01.06.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo premissivo Ianaro 01.05, nonché sugli emendamenti Cavandoli 5.8 e Spessotto 5.1, precedentemente accantonati, e sul subemendamento Bellucci 0.1.500.25, vertente sul medesimo tema, a condizione che siano riformulati in termini identici all'articolo premissivo Ianaro 01.05, assumendo, rispettivamente, la nuova numerazione 01.07, 01.08 e 01.09 (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme al relatore.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che i presentatori degli articoli aggiuntivi Cavandoli 5.8 e Spessotto 5.1 e del subemendamento Bellucci 0.1.500.25 hanno accettato la nuova formulazione delle loro proposte emendative.

La Commissione approva gli identici articoli premissivi Ianaro 01.05, Cavandoli 01.07, Spessotto 01.08 e Bellucci 01.09, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Roberto NOVELLI (FI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Giacomoni 1.4, a condizione che sia riformulato

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppina VERSACE (FI) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Giacomoni 1.4, del quale è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento Giacomoni 1.4, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, apprezza le circostanze, sospende la seduta per consentire la valutazione delle ulteriori proposte emendative accantonate.

La seduta, sospesa alle 19.30, è ripresa alle 20.10.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore*, invita i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi D'Arrando 2.012, Carnevali 2.05 e Murelli 2.022, precedentemente accantonati, facendo presente che il Governo ha assicurato di voler affrontare in un prossimo provvedimento l'importante tematica dell'equiparazione alla malattia del periodo di quarantena dei lavoratori, in considerazione della necessità di reperire le rilevanti risorse necessarie a consentire detta equiparazione.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Angela IANARO (M5S), preso atto di quanto rappresentato dal relatore, sottoscrive e ritira l'articolo aggiuntivo D'Arrando 2.012, sottolineando l'importanza della questione.

Luca RIZZO NERVO (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Carnevali 2.05.

Rossana BOLDI (LEGA), ritirando l'articolo aggiuntivo Murelli 2.022, ricorda che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha già espresso l'intenzione di risol-

vere la questione e auspica che ciò possa avvenire in tempi brevi.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la Commissione procederà all'esame dell'emendamento del Governo 1.500 e dei relativi subemendamenti.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore*, invita al ritiro i presentatori degli identici subemendamenti Giuliadori 0.1.500.11 e Claudio Borghi 0.1.500.26 e dei subemendamenti Raduzzi 0.1.500.9, Casa 0.1.500.15, Claudio Borghi 0.1.500.27, Ianaro 0.1.500.17 e Gabriele Lorenzoni 0.1.500.13, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario. Esprime parere favorevole sul subemendamento Ianaro 0.1.500.19. Invita al ritiro i presentatori dei subemendamenti Raduzzi 0.1.500.8, Claudio Borghi 0.1.500.28, 0.1.500.30 e 0.1.500.29, Raduzzi 0.1.500.10 e Ianaro 0.1.500.18, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario. Esprime parere favorevole sul subemendamento Casa 0.1.500.14, sul subemendamento Di Giorgi 0.1.500.36, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) e sul subemendamento Grippa 0.1.500.21, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro degli identici subemendamenti Suriano 0.1.500.2 e Patelli 0.1.500.31 e dei subemendamenti Ianaro 0.1.500.20 e Colmellere 0.1.500.33. Esprime parere favorevole sul subemendamento Grippa 0.1.500.22, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro i presentatori del subemendamento Patelli 0.1.500.32, degli identici subemendamenti Ehm 0.1.500.3 e Giuliadori 0.1.500.12 e del subemendamento Raduzzi 0.1.500.7, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario. Esprime parere favorevole sul subemendamento Di Giorgi 0.1.500.38, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime, altresì, parere favorevole sul subemendamento Ciampi 0.1.500.37 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sul su-

bemendamento D'Arrando 0.1.500.23. Invita, quindi, al ritiro del subemendamento Sarli 0.1.500.5, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 1.500 del Governo.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello del relatore e raccomanda l'approvazione dell'emendamento del Governo 1.500.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Giuliadori 0.1.500.11: s'intende che vi abbia rinunciato.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) si dichiara disponibile a ritirare tutti i subemendamenti all'emendamento 1.500 del Governo presentati dal collega Claudio Borghi relativi all'ingresso a scuola di genitori, tutori e soggetti affidatari, a condizione che vi sia un impegno del Governo a valutare la possibilità di consentire tale ingresso soprattutto nel caso di studenti disabili.

Il sottosegretario Andrea COSTA assicura che il Governo condivide l'esigenza di consentire l'ingresso di genitori, tutori e soggetti affidatari di studenti disabili, ma non ritiene opportuno intervenire con una norma di rango legislativo. Evidenzia che il Ministro dell'istruzione si è impegnato a emanare una circolare su questa tematica entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) ritira il subemendamento Claudio Borghi 0.1.500.26.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Raduzzi 0.1.500.9: s'intende che vi abbia rinunciato. Avverte quindi che il subemendamento Casa 0.1.500.15 è stato ritirato.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) ritira il subemendamento Claudio Borghi 0.1.500.27.

Angela IANARO (M5S) ritira il subemendamento 0.1.500.17 a sua prima firma.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che il subemendamento Gabriele Lorenzoni 0.1.500.13 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione approva il subemendamento Ianaro 0.1.500.19 (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Raduzzi 0.1.500.8: si intende che vi abbia rinunciato.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) ritira i subemendamenti Claudio Borghi 0.1.500.28, 0.1.500.30 e 0.1.500.29.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Raduzzi 0.1.500.10: s'intende che vi abbia rinunciato.

Angela IANARO (M5S) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.1.500.18 e sottoscrive il subemendamento Casa 0.1.500.14.

La Commissione approva il subemendamento Casa 0.1.500.14 (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) accetta la proposta di riformulazione del subemendamento Di Giorgi 0.1.500.36 di cui è cofirmataria.

La Commissione approva il subemendamento Di Giorgi 0.1.500.36, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Angela IANARO (M5S) sottoscrive il subemendamento Di Grippa 0.1.500.21 e ne accetta la proposta di riformulazione.

La Commissione approva il subemendamento Grippa 0.1.500.21, come riformulato.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del sube-

mendamento Suriano 0.1.500.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) ritiene eccessive le sanzioni previste dal capoverso Art. 9-ter.1 dell'emendamento 1.500 del Governo, considerando che si applicherebbero a soggetti sospesi dal servizio. Raccomanda quindi l'approvazione del subemendamento Patelli 0.1.500.31.

La Commissione respinge il subemendamento Patelli 0.1.500.31.

Angela IANARO (M5S) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.1.500.20.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice del subemendamento Colmellere 0.1.500.33: s'intende che vi abbia rinunciato.

Angela IANARO (M5S) sottoscrive il subemendamento Grippa 0.1.500.22 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Grippa 0.1.500.22, come riformulato (*vedi allegato 2*), e respinge il subemendamento Patelli 0.1.500.32.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici subemendamenti Ehm 0.1.500.3 e Giuliodori 0.1.500.12, nonché del subemendamento Raduzzi 0.1.500.7: si intende vi abbiano rinunciato.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) accetta la proposta di riformulazione del subemendamento Di Giorgi 0.1.500.38, di cui è cofirmataria.

La Commissione approva il subemendamento Di Giorgi 0.1.500.38, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) sottoscrive il subemendamento Ciampi 0.1.500.37

e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Di Giorgi 0.1.500.37, come riformulato, e D'Arrando 0.1.500.23 (vedi allegato 2).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Sarli 0.1.500.5: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 1.500 del Governo, come risultante dai subemendamenti approvati (vedi allegato 2).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che sul provvedimento, oltre al parere espresso dal Comitato per la legislazione, sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, II, IV, VII, IX, X, XI, XIV e della Commissione per le questioni regionali, competenti in sede consultiva.

Fa presente che la V Commissione esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore*, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, formula la seguente proposta di correzioni di forma, riferita agli articoli del decreto-legge:

All'articolo 1:

al comma 7, dopo le parole: « Le disposizioni » sono inserite le seguenti: « di cui » e dopo le parole: « di alta formazione artistica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 8, le parole: « di cui commi » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi »;

al comma 9:

le parole: « Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'em-

genza COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale »;

le parole: « convertito con modificazioni in legge » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge ».

All'articolo 3:

alla rubrica, la parola: « Modifiche » è sostituita dalla seguente: « Modifica ».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: « commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 9-bis, 9-ter e 9-quater, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater ».

All'articolo 7:

al comma 3, le parole: « dei siti istituzionali » sono sostituite dalle seguenti: « dei siti internet istituzionali ».

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma presentata dal relatore.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza s'intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Pone, quindi, in votazione la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea nonché di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

La Commissione approva.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore*, ringrazia gli uffici per il prezioso supporto, il

sottosegretario Costa per la sua costante attenzione e disponibilità e la presidente Lorefice per la particolare sensibilità nella gestione dei lavori della Commissione.

La presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 20.30.

ALLEGATO 1

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264
Governmento.

**EMENDAMENTO 1.500 DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 1.

All'emendamento 1.500, numero 1), alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'alinea, dopo le parole: dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aggiungere le seguenti: all'articolo 9, comma 5, le parole: « quarantotto ore » sono sostituite con le seguenti: « settantadue ore » e.

0.1.500.25. Bellucci, Gemmato.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), sopprimere la lettera a).

* **0.1.500.11.** Giuliodori.

* **0.1.500.26.** Claudio Borghi.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che presenti un documento che attesti l'avvenuta vaccinazione con i vaccini Gam-Covid-Vac Sputnik V e Reithera.

0.1.500.9. Raduzzi.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: La disposizione di cui al primo periodo non si applicano, aggiungere le seguenti: a coloro che accedono alle strutture indicate per un periodo inferiore a 15 minuti,.

0.1.500.15. Casa.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e agli studenti con le seguenti: agli studenti e ai rispettivi genitori, tutori e soggetti affidatari.

0.1.500.27. Claudio Borghi.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole i sistemi regionali di formazione con le seguenti: , entro il diciottesimo anno di età, i sistemi regionali di istruzione e formazione professionale.

0.1.500.17. Ianaro, Villani, Lorefice, Ruggiero, Nappi, Mammi.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori;

Conseguentemente, al capoverso Art. 9-ter.2, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli studenti universitari.

0.1.500.13. Gabriele Lorenzoni.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti

parole: e degli Istituti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).

0.1.500.19. Ianaro, Villani, Lorefice, Ruggiero, Nappi, Mammi.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì agli istituti dell'infanzia.

0.1.500.8. Raduzzi.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al primo periodo non si applica, inoltre, ai genitori, tutori e soggetti affidatari di bambini, alunni e studenti con disabilità riconosciuta ai sensi della normativa vigente.

0.1.500.28. Claudio Borghi.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al primo periodo non si applica, inoltre, ai genitori, tutori e soggetti affidatari di bambini di età inferiore ai sei anni.

0.1.500.30. Claudio Borghi.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al primo periodo non si applica, inoltre, ai genitori, tutori e soggetti affidatari di bambini e alunni di età inferiore ai dodici anni.

0.1.500.29. Claudio Borghi.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, l'esecuzione e il costo dei

test antigenici rapidi sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

0.1.500.6. Sarli, Ehm, Suriano.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: La misura di cui al comma 1 non si applica altresì ai soggetti che presentano un test anti RBD della proteina Spike, relativa al virus SARS-CoV-2, positivo, nonché dispongano, in data successiva al medesimo test anti RBD, di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo.

0.1.500.10. Raduzzi.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1, lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I dirigenti e i responsabili scolastici dei servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado, nei casi in cui sia necessario e non vi sia diversa soluzione valida, assicurano forme alternative di comunicazione, collaborazione e interazione a favore di genitori, familiari e accompagnatori di bambini e minori, esenti dalla campagna vaccinale per condizione medica e con patologie incompatibili con l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e quindi impossibilitati ad accedere alle strutture scolastiche.

0.1.500.18. Ianaro, Villani, Lorefice, Ruggiero, Nappi, Mammi.

All'emendamento 1.500 del Governo, primo periodo, numero 1, lettera a) capoverso Art. 9-ter.1, comma 3, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: o loro delegati.

0.1.500.14. Casa.

All'emendamento 1.500, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: , oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, aggiungere le seguenti: a campione,;*

b) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. La sanzione è irrogata dal Prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3 con esclusivo riferimento al datore di lavoro spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli Uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

0.1.500.36. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Orfini, Rossi.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: o da personale da loro stessi incaricati.

0.1.500.21. Grippa.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a) capoverso Art. 9-ter.1, sopprimere il comma 4.

* **0.1.500.2.** Suriano, Sarli, Ehm.

* **0.1.500.31.** Patelli, Racchella, Maturi, De Angelis, Zicchieri, Mariani.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni in materia di quarantena obbligatoria da contatti stretti non si applicano nei confronti degli studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale e che siano venuti a contatto nel corso delle lezioni con casi da infezione SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie. Nei casi di cui al presente comma gli studenti eseguono entro 24 ore un test antigenico o molecolare che, ove negativo, consente la prosecuzione regolare delle lezioni in presenza.

0.1.500.40. Noja, Ungaro.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1, alla lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni in materia di quarantena obbligatoria da contatti stretti non si applicano nei confronti degli studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale e che siano venuti a contatto nel corso delle lezioni con casi da infezione SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie. Nei casi di cui al presente comma gli studenti eseguono entro 24 ore dall'avvenuto contatto un test antigenico o molecolare che, ove negativo, consente la prosecuzione regolare delle lezioni in presenza nelle 24 ore successive.

0.1.500.43. Noja, Ungaro.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.2, comma 1, dopo le parole: collegate alle università aggiungere le seguenti: e ad ogni struttura del sistema nazionale di istru-

zione e di formazione, compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l'istruzione degli adulti (CPIA), i sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), i sistemi regionali di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e gli istituti tecnici superiori (ITS),.

0.1.500.20. Ianaro, Villani, Loreface, Ruggiero, Nappi, Mammì.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.2, comma 3, primo periodo, dopo le parole: di cui al medesimo comma 1 aggiungere le seguenti: fino al termine dell'orario di permanenza giornaliera negli spazi scolastici.

0.1.500.33. Colmellere.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.2, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: o da personale da loro stessi incaricati.

0.1.500.22. Grippa.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.2, sopprimere il comma 4.

0.1.500.32. Patelli, Racchella, Maturi, De Angelis, Zicchieri, Mariani.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), dopo il capoverso Art. 9-ter.2, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.3.

(Testi antigenici rapidi)

1. Per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, l'esecuzione e il relativo onere dei test antigenici rapidi sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale.

0.1.500.4. Sarli, Ehm, Suriano.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), sopprimere la lettera b).

* **0.1.500.3.** Ehm, Sarli, Suriano.

* **0.1.500.12.** Giuliadori.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera b), numero 1, capoverso comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto-legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

0.1.500.7. Raduzzi.

All'emendamento 1.500, numero 1), lettera b), numero 1. apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al presente comma si applica dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

b) *alla parte consequenziale, sostituire le parole: ai commi 2, 3 e 4, con le seguenti: ai commi 3 e 4,.*

0.1.500.38. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Orfini, Rossi, Ciampi.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:

2) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal Prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 no-

vembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole paritarie e delle altre istituzioni di cui al medesimo comma 1-bis. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli Uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

0.1.500.37. Ciampi.

All'emendamento 1.500 del Governo, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) *All'articolo 1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 lettera a) non si applicano agli alunni della scuola primaria quando si trovano in posizione statica ed è rispettato il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli stessi.

0.1.500.16. Vacca.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 2), capoverso Art. 2-bis, comma 1, alinea, dopo le parole: legge 28 maggio 2021, n. 76, aggiungere le seguenti: all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « gli esercenti le professioni sanitarie », sono aggiunte le seguenti: « , gli operatori della Distribuzione Intermedia del farmaco ai sensi del Titolo VII del decreto-legge n. 219 del 2006 » , nonché.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per gli operatori della Distribuzione Intermedia del farmaco.

0.1.500.34. Paolo Russo, Bagnasco.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 2), capoverso Art. 4-bis, dopo le parole: all'articolo 1-bis, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: , incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità,.

0.1.500.23. D'Arrando, Sut, Ianaro, Sportiello.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 2), capoverso Art. 4-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché negli ospedali, nelle cliniche, nelle case di cura o comunque denominate pubbliche, private e accreditate.

0.1.500.35. Carnevali.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 2), capoverso Art. 4-bis, sopprimere il comma 4.

0.1.500.5. Sarli, Ehm, Suriano.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 2), dopo il capoverso Art. 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.

(Disposizioni a tutela dei lavoratori fragili)

1. In considerazione della proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « Fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2021 » e le parole: « in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita » sono sostituite con le seguenti: « che non possono effettuare la vaccina-

zione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate »;

b) al comma 2-*bis*, sostituire le parole: « fino al 31 ottobre 2021 » con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 » e aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da malattie croniche o rare ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

0.1.500.24. Bellucci, Gemmato.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 2) sostituire l'alinea con il seguente: Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Consequentemente, dopo il capoverso Art. 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-*ter*.

(Deroga temporanea al vincolo di esclusività per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)

1. Fino al 31 dicembre 2021, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

0.1.500.42. Noja, Ungaro.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 2), sostituire l'alinea con il seguente: Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Consequentemente, dopo il capoverso Art. 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-*ter*.

(Modifiche all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, primo periodo, le parole: purché impegnate nell'emergenza da COVID-19 sono soppresse.

0.1.500.41. Noja, Ungaro.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 2), sostituire l'alinea con il seguente: dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti.

Consequentemente, dopo il capoverso Art. 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-*ter*.

(Nuove disposizioni in materia di quarantena obbligatoria)

1. Le disposizioni in materia di quarantena obbligatoria da contatti stretti non si applicano nei confronti dei soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale con un siero approvato dall'Agenzia europea per i medicinali e siano venuti a contatto con casi da infezione SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie. Nei casi di cui al presente comma i soggetti eseguono entro 24 ore un test antigenico o molecolare negativo.

0.1.500.39. Noja, Ungaro.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 2), dopo il capoverso Art. 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-*ter*.

(Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è garantita la possibilità ai familiari di pazienti non affetti da COVID-19 di effettuare visite giornaliere ai propri congiunti ricoverati anche all'interno dei reparti di degenza a condizione che tali familiari siano muniti di *green pass* e che la visita avvenga nel pieno rispetto delle misure di sicurezza necessarie a prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2 ».

0.1.500.44. Noja, Ungaro.

All'emendamento 1.500 del Governo, sostituire l'alinea con il seguente: dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente.

Conseguentemente, dopo il capoverso Art. 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.

(Nuove disposizioni in materia di quarantena obbligatoria)

1. Le disposizioni in materia di quarantena obbligatoria non si applicano nei confronti dei soggetti che abbiano completato un ciclo vaccinale approvato dall'Agenzia europea per i medicinali e che abbiano avuto contatto con casi da infezione SARS-CoV-2, sospetti o confermati e identificati dalle autorità sanitarie, purché abbiano effettuato, entro ventiquattro ore dal contatto, un test molecolare con esito negativo.

0.1.500.45. Noja, Ungaro.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, dopo il capoverso comma 1-bis aggiungere il seguente:

1-ter. La certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 57, è rilasciata anche ai cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. – Anagrafe degli italiani residenti all'estero – ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che hanno comple-

tato il ciclo vaccinale così come previsto nel Paese di residenza. Il Ministro della salute provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare il sistema informatico per il rilascio della certificazione verde COVID-19.

0.1.500.1. Borghese, Tasso, Longo.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'articolo 1, comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti e dopo il capoverso Art. 9-ter, aggiungere i seguenti:*

Art. 9-ter.1.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo pe-

riodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 9-ter.2.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo del

presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

b) al capoverso Art. 9-ter, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma.

Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 9-ter, ai commi 2, 3 e 4, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis e al comma 4 dopo le parole: servizi educativi dell'infanzia aggiungere le seguenti: e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis;

2) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: commi 1 e 4 con le seguenti: commi 1, 1-bis e 4 e dopo le parole: dell'articolo 4 inserire le seguenti: , commi 1, 3, 5 e 9.,

2) Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-bis.

(Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie)

1. Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-bis si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8; la sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.

5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

3) All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: articoli 9-ter inserire le seguenti: , 9-ter.1, 9-ter.2.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 122 del 2021.

1.500. Il Governo.

ALLEGATO 2

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde COVID-19)

1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: « dall'esecuzione del test » sono inserite le seguenti: « antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare ».

- * **01.05.** Ianaro, Loreface, Ruggiero, Villani.
- * **01.07.** *(ex 5.8) (Nuova formulazione)* Cavandoli.
- * **01.08.** *(ex 5.1) (Nuova formulazione)* Spesotto.
- * **01.09.** *(ex 0.1.500.25) (Nuova formulazione)* Bellucci, Gemmato.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori;

b) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* del sistema nazionale di istruzione, e nelle università *con le seguenti:* educative, scolastiche e universitarie e *alla lettera a), sostituire le parole:* di età inferiore ai sei anni *con le seguenti:* che frequentano i

servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e la scuola dell'infanzia;

c) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità *inserire le seguenti:* , nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale.;

d) *al comma 6, capoverso Art. 9-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni. »;

e) *al comma 10, sostituire le parole:* di 358 milioni di euro *con le seguenti:* di 70 milioni di euro;

f) *dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

« 10-bis. Al fine di consentire il pagamento tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle

risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. »;

g) *alla rubrica, sostituire le parole:* del sistema nazionale di istruzione e nelle università *con le seguenti:* educative, scolastiche e universitarie.

**** 1.75.** (Nuova formulazione) Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi, Noja, Rosato.

**** 1.2.** (Nuova formulazione) Bagnasco, Bond, Versace, Spena, Brambilla, Labriola.

**** 1.87.** (Nuova formulazione) Aprea, Sacconi Jotti, Casciello, Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

**** 1.36.** (Nuova formulazione) Del Sesto, Nappi.

**** 1.46.** (Nuova formulazione) Ianaro, D'Arrando, Federico, Loreface, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

**** 1.45.** (Nuova formulazione) Casa, Ruggiero.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

1.47. Ianaro, D'Arrando, Federico, Loreface, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nell'ambito scolastico e dei servizi educativi per l'infanzia *con le seguenti:* , nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché nelle università,.

1.37. (Nuova formulazione) Carbonaro, Ianaro, D'Arrando, Federico, Loreface, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

*** 1.16.** De Filippo, Buratti.

*** 1.67.** Frassinetti, Bucalo, Albano, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

*** 1.112.** Vietina, Rospi, Bologna, Baldini.

*** 1.42.** (Nuova formulazione) Ianaro, Villani.

*** 1.3.** (Nuova formulazione) Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla, Labriola.

*** 1.115.** (Nuova formulazione) Baldini.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: o arancione.

1.15. (Nuova formulazione) Lupi, Bagnasco, Versace.

Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, comma 1, sostituire le parole: e universitario *con le seguenti:* delle scuole non paritarie e di quello universitario,.

Conseguentemente, al comma 4 del medesimo capoverso articolo 9-ter, primo periodo, dopo le parole: scuole paritarie *aggiungere le seguenti:* e non paritarie.

1.89. (Nuova formulazione) Aprea, Bagnasco.

Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia

stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2.

1.4. (Nuova formulazione) Giacomoni, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla, Labriola.

Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, comma 4, primo periodo, dopo le parole: I dirigenti scolastici aggiungere le seguenti: , o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato,.

1.91. Aprea, Sacconi Jotti, Casciello, Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

Al comma 1, capoverso Art. 9-ter, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per le verifiche del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.

1.20. (Nuova formulazione) Sacconi Jotti, Bagnasco.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

0.1.500.19. Ianaro, Villani, Loreface, Ruggiero, Nappi, Mammì.

All'emendamento 1.500 del Governo, primo periodo, numero 1, lettera a) capoverso Art. 9-ter.1, comma 3, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: o loro delegati.

0.1.500.14. Casa, Ianaro.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso Art. 9-ter.1, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: , oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, inserire le seguenti: a campione,;*

b) *al capoverso Art. 9-ter.1, sostituire il comma 4, con il seguente:*

« 4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal Prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3 con esclusivo riferimento al datore di lavoro spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai diret-

tori degli Uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti. »;

c) *al capoverso Art. 9-ter.2, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: , oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, inserire le seguenti: a campione;*

d) *al capoverso Art. 9-ter.2, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione è irrogata dal Prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3 con esclusivo riferimento al datore di lavoro spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1.*

0.1.500.36. (Nuova formulazione) Di Giorgi, Piccoli Nardelli.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.1, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: o loro delegati.

0.1.500.21. (Nuova formulazione) Grippa, Ianaro.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera a), capoverso Art. 9-ter.2, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: o loro delegati.

0.1.500.22. (Nuova formulazione) Grippa, Ianaro.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera b), numero 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al presente comma si applica dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.;*

b) *alla parte consequenziale, sostituire le parole: ai commi 2, 3 e 4, con le seguenti: ai commi 3 e 4,.*

0.1.500.38. (Nuova formulazione) Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Orfini, Rossi, Ciampi.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 1), lettera b), capoverso Art. 9-ter, sostituire il numero 2) con i seguenti:

2) *al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo.*

2-bis) *sostituire il comma 5 con i seguenti:*

« 5. La violazione della disposizione di cui al comma 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal Prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli Uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta alle autorità

degli enti locali e regionali territorialmente competenti. ».

0.1.500.37. *(Nuova formulazione)* Ciampi, Piccoli Nardelli.

All'emendamento 1.500 del Governo, numero 2), capoverso Art. 4-bis, dopo le parole: all'articolo 1-bis, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: , incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità,.

0.1.500.23. D'Arrando, Sut, Ianaro, Sportiello.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'articolo 1, comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti e dopo il capoverso Art. 9-ter, aggiungere i seguenti:*

Art. 9-ter.1.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 9-ter.2.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

b) al capoverso Art. 9-ter, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 9-ter, ai commi 2, 3 e 4, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis e al comma 4, dopo le parole: servizi educativi dell'infanzia aggiungere le seguenti: e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis;

2) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: commi 1 e 4 con le seguenti: commi 1, 1-bis e 4 e dopo le parole: dell'articolo 4 inserire le seguenti: , commi 1, 3, 5 e 9,.

2) Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-bis.

(Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie)

1. Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità defi-

nite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-bis si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8; la sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.

5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

3) All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: articoli 9-ter inserire le seguenti: , 9-ter.1, 9-ter.2.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 122 del 2021.

1.500. Il Governo.

Al comma 7, dopo le parole: , per quanto compatibili, anche inserire le seguenti: ai

sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli istituti tecnici superiori,;

* **1.95.** (Nuova formulazione) Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

* **1.57.** (Nuova formulazione) Carbonaro, Ianaro.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le somme versate dalle regioni, comprese quelle a statuto speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti di supplenza sia breve e saltuaria sia fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico aggiuntivo rispetto all'organico assegnato dall'ufficio scolastico regionale, sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi.

1.128. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Accesso ai servizi sociali)

1. Per garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente) nonché dei codici fiscali numerici provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, è assegnata, ove possibile, una certificazione verde COVID-19 provvisoria, o, in alternativa, un codice a barre perso-

nale in modo da garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici.

1.06. (Nuova formulazione) Gagliardi, Bologna, Baldini.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole: nello Stretto di Messina aggiungere le seguenti: e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti.

* **2.6.** Gariglio, Andrea Romano, Bruno Bossio, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Morassut.

* **2.8.** Bagnasco, Versace, Labriola.

* **2.17.** Tateo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

* **2.24.** Scagliusi, Ianaro.

* **2.35.** Fregolent, Ungaro, Noja.

Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche laddove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.

** **2.1.** (Nuova formulazione) De Menech, Rotta, Rossi, Bonomo, Gribaudo, Lotti, Zardini, Vazio, Gariglio, Carnevali, De Filippo.

** **2.9.** (Nuova formulazione) Porchietto, Bagnasco, Bond, Labriola, Mazzetti.

** **2.21.** (Nuova formulazione) Sut, Elisa Tripodi, Valente, De Carlo, Serritella, Fraccaro, Vacca, Ianaro.

** **2.5.** (Nuova formulazione) Gariglio, De Menech, Morassut, Andrea Romano, Bruno Bossio, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Carnevali, D'Arrando, Fed-

rico, Ianaro, Loreface, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

** **2.23.** (Nuova formulazione) Scagliusi, Ianaro.

** **2.34.** (Nuova formulazione) Boschi, Fregolent, Del Barba, Moretto, Nobili, Ungaro, Noja, Ianaro.

Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, della legge 17 giugno 2021, n. 87, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni.

2.25. (Nuova formulazione) Ianaro, Villani.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizione di proroga in materia di lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 481, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 482, le parole: « 282,1 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 396 milioni di euro per l'anno 2021 »;

c) al comma 483, le parole: « 173,95 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 195,15 milioni di euro per l'anno 2021 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

b) quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

* **2.025.** (Nuova formulazione) Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Murelli, Caparvi, Giaccone.

* **2.026.** (Nuova formulazione) Lazzarini, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Murelli, Caparvi, Giaccone.

* **2.03.** (Nuova formulazione) Carnevali, Mura, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Lepri, Pini, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra.

* **2.018.** (Nuova formulazione) Noja, Ungaro.

* **2.027.** (Nuova formulazione) De Lorenzo, Stumpo, Dori, Fornaro.

* **2.010.** (Nuova formulazione) D'Arrando.

* **2.024.** (Nuova formulazione) De Martini, Lazzarini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Murelli, Caparvi, Giaccone.

* **2.023.** (Nuova formulazione) Versace, Bagnasco, Bond, Spina, Brambilla, Labriola.

* **2.028.** (Nuova formulazione) Bologna, Vietina, Rospi, Baldini.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

All'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: « da SARS-CoV-2 » sono inserite le seguenti: « e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio ».

* **5.07.** (ex 1.113) (Nuova formulazione) Bologna, Vietina, Rospi, Biancofiore, Baldini.

* **5.08.** (ex 1.5) (Nuova formulazione) Versace, Labriola.

* **5.09.** (ex 2.014) (Nuova formulazione) De Filippo, Buratti, Carnevali, Rizzo Nervo.

* **5.010.** (ex 2.016) (Nuova formulazione) Nitti.

* **5.011.** (ex 6.3) (Nuova formulazione) Ungaro.

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In considerazione dei danni conseguenti all'attacco subito dai sistemi informatici di cui al comma 1, la regione Lazio può chiedere agli istituti finanziatori, per i mutui concessi nel corso dell'anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, una proroga del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in ter-

mini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

7.1. (Nuova formulazione) Schirò, Rizzo Nervo.

ART. 8.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1053, comma 1, e 1242, comma 2, le parole: « 31 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « 15 settembre »;

b) all'articolo 2233-*quater*, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Per l'anno 2021 e 2022, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre 2021. ».

8.1. (Nuova formulazione) Pagani, Rizzo Nervo.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

* **9.03.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

* **9.08.** Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss.